



FOGLIO INFORMATIVO

SCONTO PRO SOLUTO DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE ASSICURATI DA SACE S.P.A. CON RELATIVA VOLTURA DI POLIZZA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COSA È LO SCONTO PRO SOLUTO DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE ASSICURATI DA SACE CON RELATIVA VOLTURA DI POLIZZA

È un'operazione di sconto di un credito vantato dall'azienda esportatrice cedente in relazione ad un contratto di vendita estera di beni durevoli (di impianti macchinari, linee complete) di origine italiana. Il credito è assistito da una polizza assicurativa Credito Fornitore SACE rilasciata in origine a favore dell'esportatore coprente i rischi del credito (mancato pagamento da parte del debitore) derivante da eventi di natura politica e commerciale. Condizione essenziale per l'attuazione dello smobilizzo è la Voltura Polizza che il Cedente esportatore trasferisce a favore dell'istituto scontante in concomitanza con il trasferimento degli effetti cambiari. Il credito oggetto della cessione è di norma rappresentato da effetti cambiari internazionali (*Promissory Note* o *Bill of Exchange*) in formato "internazionale" con un ammortamento di durata massima in 5 anni e scadenze al massimo semestrali.

L'operazione di sconto viene concordata dall'istituto scontante con il cedente nell'ambito di un contratto di sconto che stabilisce termini e condizioni sulla base delle quali il Cedente potrà cedere a favore dell'istituto scontante ricevendo l'accredito del netto ricavo in linea con una delle seguenti modalità:

- a) Pro soluto per l'intero importo del credito
- b) Pro soluto per l'importo del credito ed in relazione alla eventuale quota non assicurata dalla SACE con l'accredito pro solvendo
- c) Pro soluto per la sola quota assicurata dalla SACE con accredito per la quota di scoperto solo a ricezione fondi dal debitore estero.



Benefici per il Cedente:

- 1) Può essere un elemento distintivo per la proposizione commerciale dando la possibilità di concedere alla controparte commerciale estera una interessante dilazione finanziaria anche di M/L termine.
- 2) Accesso a liquidità immediata, almeno per la parte assicurata da SACE, con i relativi benefici finanziari per la tesoreria Aziendale.
- 3) Trasferimento all'istituto scontante delle incombenze relative alla gestione dei vari incassi alle scadenze.

SIMEST può erogare un contributo in conto interessi a fondo perduto direttamente all'esportatore italiano consentendogli in tal modo di offrire dilazioni di pagamento a condizioni di acquisto competitive dei suoi prodotti. Viene erogato all'azienda italiana – principalmente PMI e MidCap – nel momento in cui avviene lo sconto dei titoli di pagamento presso un istituto scontante (cambiali, stand by L/C, lettere di garanzia) emessi dall'acquirente estero a fronte delle rate di pagamento dovute. Il Contributo Export va a compensare la differenza – se positiva – tra il tasso di sconto richiesto dall'istituto scontante e il tasso di interesse per la dilazione del pagamento ottenuto dall'esportatore italiano consentendo a quest'ultimo di azzerare/minimizzare i costi dell'operazione.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

- In caso di operazioni in divisa diversa dall'Euro, resta a carico del cliente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.
- Il Cliente cedente è tenuto a rimborsare alla Banca la somma ricevuta a seguito dell'operazione di sconto pro-soluto, maggiorata di spese, commissioni ed interessi:
 1. nell'ipotesi di contestazioni fondate sulla regolarità formale dei titoli o sull'autenticità o completezza delle obbligazioni che impediscano di conseguire l'incasso, o che costringano la Banca alla restituzione di quanto già riscosso;
 2. nel caso di diniego al pagamento da parte della controparte per motivi attinenti alla regolarità e completezza dei documenti, il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca la somma anticipata;
 3. qualora atti giudiziari emessi dall'Autorità competente, sia italiana che estera, o cause di forza maggiore rendessero impraticabile da parte della Banca ogni ragione di rimborso che non sia riconducibile all'impegno assunto dal debitore o coperto da polizza assicurativa;
 4. qualora per qualsiasi ragione imputabile al Cliente Cedente SACE dovesse non onorare gli impegni di Polizza o richiedere alla Banca la restituzione di quanto pagato.
- In caso di mancato pagamento da parte del debitore estero, restano a carico del cedente le spese di incasso, di costituzione e di mantenimento in vigore delle garanzie, l'eventuale integrazione del premio assicurativo SACE in relazione al riscadenziamento nonché gli interessi per il periodo tra la data di scadenza della rata insoluta e la data di pagamento dell'indennizzo SACE.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI	COSTI
Prezzo di cessione	Come concordato tra le parti in base alle condizioni previste nel presente Foglio Informativo
Commissione di Incasso	€ 250,00 per ciascun effetto
Tasso di sconto annuo nominale	Il tasso di interesse di sconto è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> • Parametro Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media mese precedente per scadenze entro i 12 mesi • Parametro Eurirs per scadenze oltre 12 mesi da fissarsi 2 giorni lavorativi precedenti la data dello sconto • Spread
Spread	8%
Parametro di indicizzazione	Per scadenze entro i 12 mesi: Euribor 3, 6, 12 mesi (360) media del mese precedente, (pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria) con arrotondamento al decimo di punto superiore. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero. Il parametro di indicizzazione utilizzato sarà quello individuato concordemente tra le parti al momento della stipula. Per scadenze oltre i 12 mesi: Eurirs stessa durata del finanziamento. Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.
Giorni banca (ai fini della determinazione del tasso di sconto)	Massimo 20 giorni lavorativi
Commissione di impegno	5% annuo su base 365/360 dal calcolare sull'importo del credito ammesso allo sconto a partire dalla data di firma del contratto di sconto e fino alla data di accredito del netto ricavo. Qualora lo sconto, per ragioni non imputabili alla banca, o rinuncia del cedente non avvenga la commissione sarà comunque dovuta secondo modalità indicate dall'istituto scontante.
Commissione di strutturazione	5% una tantum da calcolare sull'importo nominale degli effetti oggetto di sconto. Qualora lo sconto, per ragioni non imputabili alla banca, o rinuncia del cedente non avvenga la commissione sarà comunque dovuta secondo le modalità indicate dall'istituto scontante.
Tasso di mora (nel caso di ritardato o mancato pagamento di somme dovute nell'ambito del contratto di sconto)	Tasso di sconto più 2% annuo nominale
Oneri fiscali a carico del Cedente	Bollatura effetti ed eventuali ulteriori oneri fiscali che dovessero sorgere sulle transazioni.



Altre commissioni	Ogni altra commissione legata alle operazioni di rimessa documentaria o operazioni di pagamento determinata applicando le condizioni e le norme previste dai relativi FI.
Invio comunicazioni:	
Documento di Sintesi	
Posta ordinaria	€ 1,10
Internet Banking (se attivato)	€ 0,00
Periodicità invio Documento di Sintesi	Annuale

In ogni caso al momento della stipula i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank Spa (www.cherrybank.it).

NOTA: Cherry Bank conserva il diritto di recuperare dal cliente gli oneri reclamati dai corrispondenti/Banche estere, gli oneri di natura fiscale, le spese Swift, telefoniche, postali e di corriere e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione all'esecuzione delle operazioni sopra esposte.

In riferimento al prodotto di **Sconto Pro soluto** il cliente può dover sostenere i seguenti costi:

- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Premio polizza SACE:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente a SACE S.p.A.

Per poter usufruire del prodotto di sconto pro soluto di crediti all'esportazione il Cliente dovrà aprire un conto corrente presso l'Istituto erogante.

CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

Che cos'è il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi.

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Rischi tipici

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Correntista il saldo disponibile in tutto o in parte. Per questo Cherry Bank S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Rischi associati all'introduzione del bail-in

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.



Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 (Centomila) euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il conto corrente in parole semplici", che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.cherrybank.it e presso tutte le filiali di Cherry Bank S.p.A.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare il foglio informativo dei servizi accessori offerti assieme al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle Spese.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
		Canone annuo per tenuta del conto	€ 194,60
		Di cui:	
		Canone	€ 86,00 (con addebito trimestrale di € 21,50)
	Spese di scritturazione contabile	€ 8,60 (con addebito trimestrale di € 2,15)	
	Imposta di bollo	€ 100,00 (con addebito trimestrale di € 25,00). Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. L'imposta di bollo sarà applicata in misura ridotta in caso di soggetti esenti.	
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Zero
Gestione e liquidità		Spese annue per conteggio interessi e competenze (gli interessi sono conteggiati solo annualmente)	€ 4,30
		Di cui:	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0,00

SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Spese di scritturazione contabile	€ 4,30
		Invio estratto conto cartaceo	€ 1,10
		online	€ 0,00
		Documentazione relativa a singole operazioni	
		Copia documentazione archiviata in formato elettronico	€ 5,15 per singolo documento
		Di cui	
		Costo della copia	€ 3,00 per singolo documento
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Copia documentazione archiviata su carta	€ 7,15 per singolo documento
		Di cui	
	Costo della copia	€ 5,00 per documento	
	Spese di scritturazione contabile	€ 2,15	
	Servizi di pagamento	Bonifico-SEPA in accredito In Euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E.	€ 2,15
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 0,00
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello	
		A favore di correntista di Cherry Bank	€ 4,15 a pezzo
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 2,00
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		A favore di correntista di altre banche	€ 5,65 a pezzo
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 3,50
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Urgente	€ 12,15
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 10,00
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet Banking	
		A favore di correntista di Cherry Bank	€ 2,65
		Di cui:	
		Per commissione bonifico	€ 0,50
Per spesa scritturazione contabile		€ 2,15	
A favore di correntista di altre banche		€ 2,90	
Di cui:			
Per commissione bonifico		€ 0,75	
Per spesa scritturazione contabile		€ 2,15	
Urgente		€ 9,65	
Di cui:			
Per commissione bonifico		€ 7,50	
Per spesa scritturazione contabile		€ 2,15	
Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti			
A favore di correntista di Cherry Bank		€ 2,65	
Di cui:			
Per commissione bonifico	€ 0,50		
Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15		



		A favore di correntista di altre banche	€ 2,90
		Di cui:	
		Per commissione bonifico	€ 0,75
		Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico SEPA in accredito proveniente da Paesi Extra-UE/S.E.E.	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 6,50
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico SEPA in addebito verso Paesi Extra-Ue/S.E.E.	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 15,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico Extra-SEPA in accredito	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 6,50
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico Extra- SEPA in addebito	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 15,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,015% Al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

-trimestrali	€ 0,00
-numero operazioni esenti	Zero
-massimo spese per operazione per trimestre	non previsto
-Invio documento di sintesi periodico	
• cartaceo	€ 1,10
• online	€ 0,00

Remunerazione delle giacenze

- Giacenza media minima infruttifera	€ 0,00
-Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	come previsto dalla normativa vigente

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

Tutte¹

¹ Le causali che generano il costo di scritturazione sono tutte, tranne quelle riportate nel Foglio Informativo del conto corrente di Cherry Core Banking -allegato 1 "Elenco operazioni esenti da spese di scritturazione".



Spesa di scritturazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione) € 2,15

Altro

Conteggio e accredito interessi creditori	annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Conteggio interessi debitori	annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Riferimento calcolo interessi debitori e creditori	anno civile
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	Trimestrale
Spese stampa movimenti di c/c allo sportello	€ 0,00
Frequenza invio estratto conto	Trimestrale
Frequenza invio documento di sintesi	Annuale
SMS Alert	€ 0,20 per singolo messaggio ricevuto

È attivabile, qualora lo si desiderasse, anche il servizio di Internet Banking per il conto corrente. Per avere la rendicontazione online è necessario aderire al servizio di multicanalità. Per maggiori informazioni sul servizio di Internet Banking consultare i fogli informativi dedicati presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it.

Recesso dal contratto di conto corrente

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione scritta.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

a) può essere consegnata o inviata dal Cliente alla Banca, secondo quanto di seguito riportato:

Il Correntista deve inviare tutte le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca, alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto. Ogni conseguenza derivante da eventuali errori, disguidi o ritardi nella trasmissione è a rischio del Correntista. Il Correntista deve compilare tutte le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - in modo chiaro e leggibile.

La Banca invierà al Correntista ogni comunicazione all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure a quello appositamente comunicato per iscritto dal Correntista alla Banca.

Le comunicazioni saranno inviate al Cliente tramite il canale prescelto tra i seguenti: posta ordinaria o servizio di Internet banking, se attivato. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca, in mancanza di specifici accordi, può inviare ogni comunicazione all'indirizzo di anche uno solo dei cointestatari; in tal caso l'invio sarà comunque efficace nei confronti di tutti i cointestatari. Il Correntista dovrà comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto con dichiarazione scritta presentata direttamente alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

b) solo se il Cliente è una Microimpresa, può essere inviata alla Banca da un'altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura.

Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo le norme stabilite dalla legge n. 33/2015 sul trasferimento dei servizi di pagamento.

Se il Cliente Microimpresa si avvale della modalità b) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla Banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto sole le seguenti operazioni: bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio, per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di



chiusura.

Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto; pertanto, la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente, che può determinare il differimento della chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente

Se il Cliente chiede la chiusura del conto con comunicazione consegnata alla Banca o inviata tramite posta, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- **3 giorni lavorativi** se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;
- **12 giorni lavorativi**, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati. In pendenza di questi termini, la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi la banca deve acquisire dati da soggetti terzi.

Se il Cliente non restituisce i moduli di assegni non utilizzati e i dispositivi per l'utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.

La Banca può comunicare al Cliente il recesso con comunicazione consegnata al Cliente o inviata tramite posta. Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso di:

- 10 giorni per il Cliente non consumatore.

Per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre una giusta causa o un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Si rimanda al paragrafo "Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" dello sconto pro soluto di crediti all'exportazione del presente Foglio Informativo.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

RECESSO E RECLAMI DELLO SCONTO PRO SOLUTO DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Risoluzione del contratto

La Banca avrà il diritto di risolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., tra le altre, nel caso in cui il Cliente non provveda (i) a consegnare la documentazione ivi richiamata nei termini eventualmente previsti ovvero (ii) si renda inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti nonché nel caso in cui la documentazione e le informazioni fornite alla Banca risultino non veritiere, incorrette o incomplete. In tali ultime ipotesi il Cliente è tenuto alla restituzione immediata dell'intero corrispettivo unitamente a interessi contrattuali, interessi di mora, accessori e spese anche giudiziali come previsti ai sensi del contratto.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di



Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.



LEGENDA

Bill of Exchange	<p>È un titolo di credito internazionale che contiene l'ordine di pagare spiccato dal venditore/esportatore/ beneficiario sull'acquirente/importatore/debitore per un determinato importo e per una scadenza prestabilita. Di norma è prevista l'accettazione del titolo da parte del debitore e devono essere riportati in specifici "moduli" con particolari caratteristiche. Per facilitarne la circolazione e l'uso, la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto degli stampati uniformi di "Promissory note" in lingua inglese e francese.</p> <p>Adottando questi modelli, in sostituzione dei titoli in uso in Italia, si facilita la circolazione e lo smobilizzo dei titoli presso le banche estere e si evita di apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che farebbero perdere le caratteristiche di esigibilità del titolo medesimo.</p> <p>Gli stampati predisposti contengono una dicitura che impone il pagamento dell'importo che appare sul titolo di credito, senza alcuna deduzione di diritti, imposte, tasse, di qualsiasi natura presenti o future: "<i>without deduction for and free of any taxes, import levies or duties present or future of any nature</i>". Deve essere tuttavia precisato che il titolo, per mantenere la validità in Italia, deve essere regolarmente bollato.</p>
Cedente	Si intende il Cliente che, nell'operazione di Cessione, come di seguito definita, riveste il ruolo di esportatore/venditore e beneficiario dei titoli di credito.
Cessionario	Si intende l'ente (la nostra Banca) che, nell'operazione di Cessione, come di seguito definita, anticipa al Cedente, decurtato dagli interessi di sconto, l'importo dell'operazione di esportazione/vendita effettuata con dilazione di pagamento.
Cessione	Negoziato giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce alla Banca il Credito, come di seguito definito, in cambio di un corrispettivo.
Commissione di strutturazione	Commissione dovuta per l'attività di analisi, assistenza e studio di fattibilità dell'operazione.
Credito	Trattasi di un credito pecuniario, rappresentato da effetti cambiari internazionali ed incorporati in specifici "formulari" con particolari caratteristiche (vedasi relativo paragrafo), nati a seguito di contratto stipulato con la controparte estera dal Cedente in relazione ad una fornitura di bendi di consumo durevoli (di norma macchinari o impianti).
Giornate Operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Giorni banca	Sono i giorni che, convenzionalmente, sono aggiunti alla scadenza di ciascun effetto al fine del calcolo degli interessi di sconto.
Pro soluto	È la modalità di cessione in base alla quale il Cedente cede il credito al Cessionario che assume su di sé tutti i rischi connessi, incluso il rischio di mancato pagamento da parte del Debitore ceduto.
Pro solvendo	È la modalità di cessione in base alla quale il Cedente, garantendo direttamente o indirettamente il pagamento da parte del Debitore, cede al Cessionario i crediti restando obbligato nei suoi confronti in caso di non pagamento da parte del Debitore.
Promissory note	<p>Trattasi della versione internazionale della Cambiale Pagherò dove è il debitore (importatore/acquirente estero) che si impegna a pagare alla scadenza indicata l'importo riportato nel titolo che devono essere riportati in specifici "moduli" con particolari caratteristiche. Per facilitarne la circolazione e l'uso, la Camera di Commercio Internazionale ha predisposto degli stampati uniformi di "Promissory note" in lingua inglese e francese. Adottando, questi modelli, in sostituzione dei titoli in uso in Italia, si facilita la circolazione e lo smobilizzo dei titoli presso le banche estere e si evita di apporre sul modulo cambiario tutte quelle correzioni che farebbero perdere le caratteristiche di esigibilità del titolo medesimo.</p> <p>Gli stampati predisposti contengono una dicitura che impone il pagamento dell'importo che appare sul titolo di credito, senza alcuna deduzione di diritti,</p>



	imposte, tasse, di qualsiasi natura presenti o future: <i>"without deduction for and free of any taxes, import levies or duties present or future of any nature"</i> . Deve essere tuttavia precisato che il titolo, per mantenere la validità in Italia, deve essere regolarmente bollato.
Rischio incombente di sinistro	Qualsiasi evento o circostanza che induca a ritenere pregiudicata la regolare esecuzione del contratto di fornitura e/o rimborso del credito da parte del Debitore.
Risoluzione	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate.
SACE	È la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.
Tasso di sconto	È il tasso applicato dalla banca per attualizzare il valore dei crediti/effetti oggetto della cessione all'atto dell'operazione di sconto.
Termine Costitutivo di Sinistro "T.C.S."	Trattasi del termine temporale prima del quale l'Assicurato non può chiedere a SACE il pagamento dell'indennizzo.
Voltura Polizza	Trattasi dell'atto mediante il quale il Beneficiario della Polizza, Assicurato, chiede a SACE di trasferire i propri diritti di assicurato ad una Banca che di fatto diviene l'Assicurato. La Voltura Polizza dovrà essere ufficializzata da SACE al nuovo assicurato.
Without Recourse (Senza ricorso)	Il Cliente non garantisce il pagamento dei Crediti alle scadenze; pertanto, l'accredito ottenuto dal Cessionario con riferimento allo sconto effettuato è effettuato in via solutoria e senza possibilità di rivalsa.